

Direzione: AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA

Area: USI CIVICI, CREDITO E CALAMITA NATURALI

DETERMINAZIONE

N. G00044 **del** 07/01/2019

Proposta n. 20437 **del** 06/12/2018

Oggetto:

USI CIVICI - Comune di Rocca di Papa (RM)- Reintegra di terreni di demanio collettivo, in favore dell'Ente, illegittimamente occupati dai signori Gabrielli Vincenzo e Gabrielli Alessandro.

OGGETTO: USI CIVICI – Comune di Rocca di Papa (RM)- Reintegra di terreni di demanio collettivo, in favore dell’Ente, illegittimamente occupati dai signori Gabrielli Vincenzo e Gabrielli Alessandro.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Usi Civici, Credito e Calamità Naturali;

VISTA la Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e ss. mm. ii., relativa alla disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, e ss. mm. ii., concernente l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;

VISTA la D.G.R, n° 211 del 7 maggio 2018 con la quale è stato conferito, al Dott. Mauro Lasagna, l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca , oggi Direzione Regionale Agricoltura, promozione della filiera e della cultura del cibo, caccia e pesca;

VISTI gli artt. 9 e 10 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766 “Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno”;

VISTO il Regio Decreto 26 febbraio 1928, n. 332, concernente l’approvazione del regolamento per la esecuzione della Legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici nel Regno;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento e la delega di funzioni amministrative statali alle Regioni;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTA la Circolare 26 febbraio 2004, n. 2/T e la successiva Risoluzione n. 1/2006 prot. n. 18288 della Direzione Agenzia del Territorio;

VISTO l’art. 17 della L.R. 10/08/2016, n. 12, recante disposizioni in materia di proprietà collettiva e riqualificazione urbanistica-ambientale;

VISTA la L. n. 168 del 20/11/2017, in materia di domini collettivi;

PREMESSO che:

- con nota pervenuta in data 09/01/2018, assunta al protocollo con il n. 9988, il perito demaniale arch. Cosimo Pica, incaricato per il Comune di Rocca di Papa ha trasmesso una relazione afferente l’istanza di legittimazione di occupazione abusiva del terreno di demanio collettivo censito al NCT di Rocca di Papa al foglio n. 13, particelle n. 108 e 109 di mq. 7080 da parte dei signori Gabrielli Vincenzo e Gabrielli Alessandro;
- dal verbale di accesso, condotto in contraddittorio in data 26/09/2017 è emerso che il terreno di che trattasi è “*totalmente privo di miglioramenti agronomici, è incolto e presenta vegetazione spontanea e boschiva*”;

- con nota protocollo n. 502265 del 13 agosto 2018, sulla scorta delle risultanze di cui sopra, è stato comunicato all'ente e agli occupatori, con lettera raccomandata, la conclusione del procedimento e la conseguente adozione del provvedimento amministrativo di reintegra demaniale;

PRESO ATTO che:

- nei termini di legge non risulta pervenuta alcuna osservazione e/o opposizione alla comunicazione di preavviso di rigetto protocollo n. 502265/18;
- con la medesima missiva è stato invitato il Comune di Rocca di Papa a dotarsi di una amministrazione separata per la gestione dei beni di dominio collettivo, in favore della quale devono essere volturati gli stessi terreni;

CONSIDERATO che in ragione dello stato di abbandono in cui il fondo versa, il perito demaniale incaricato, non ha ritenuto di dover calcolare i frutti indebitamente percetti a carico dell'occupatore;

RITENUTO, le motivazioni sopra riportate e nelle more degli adempimenti di legge da parte del Comune di Rocca di Papa, di dover procedere alla tutela del patrimonio civico gestito in nome e per conto della popolazione locale, prevedendo la reintegra al patrimonio civico del terreno di demanio collettivo sopra descritto, in conformità con le disposizioni di cui all'art. 9 ult. co. L. 1766/27 e art. 31 R.D. 332/28;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni in premessa riportate, che qui si intendono integralmente trascritte,

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 9, ultimo comma, della Legge 16/06/1927 n. 1766 e degli artt. 29 e 31 del R.D. 332/28:

- di reintegrare al patrimonio civico della collettività del Comune di Rocca di Papa, il terreno accertato appartenere al demanio civico del medesimo Ente e distinto in Catasto al foglio n. 13, particelle n. 108 e 109 di mq. 7.080 occupato dai signori Gabrielli Alessandro, nato a Rocca di Papa il 14/03/1958, c.f. GBRLSN58C14H404R e Gabrielli Vincenzo, nato a Rocca di Papa il 25/07/1954, c.f. GBRVCN54L25H404U ;
- i signori Gabrielli Alessandro e Vincenzo, meglio identificati in atti, dovranno restituire alla collettività del Comune di Rocca di Papa, entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla data di notifica del presente atto, il terreno illegittimamente posseduto, libero da persone e cose;
- il Comando di Polizia Municipale del Comune di Rocca di Papa, ai sensi dell'art. 33 L. 1766/27 dovrà:
 1. notificare il presente provvedimento alla ditta sopra identificata e al Sindaco pro tempore del Comune di Rocca di Papa;
 2. eseguire, anche tramite l'ausilio delle Forze dell'Ordine locali, qualora ne ricorrano le condizioni, in caso d'inottemperanza della ditta nel termine indicato, la riconsegna del fondo sopra identificato procedendo all'allontanamento degli occupatori;
 3. ad avvenuta reintegra, redigere un apposito verbale di presa in possesso, che dovrà essere trasmesso al Sindaco del Comune di Rocca di Papa e a questa Direzione Regionale.
- Il Comune di Rocca di Papa, atteso che alla data odierna non ha ancora provveduto a costituire una "amministrazione separata" per la gestione dei beni collettivi, dovrà provvedere a richiedere, all'ufficio dei registri immobiliari presso la competente direzione regionale dell'agenzia delle entrate, la trascrizione, ai sensi dell'articolo 2643 del codice Civile: "*bene demaniale della collettività del Comune di Rocca di Papa*".

- Le spese d'istruttoria e quelle del presente provvedimento e le successive, a esso inerenti, sono poste a carico della ditta occupatrice come sopra identificata.

Nel presente provvedimento non ricorrono le condizioni di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “ Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Il presente atto sarà pubblicato anche sul sito www.regione.lazio.it/rl_amministrazione_trasparente

Il Direttore Regionale
Mauro Lasagna